



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE	PROVINCIA DI ISERNIA
GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA	
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135	

COPIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO VIGILANZA

N. 7 DEL 30-03-2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA AMBIENTALE E TERRITORIALE PER L'ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CETRONE BERNARDO

CIG: Z5527D2142

CODICE UNIVOCO: UFKAZ7

PREMESSO:

VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO che il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, all'art. 217, comma 1, lett. u), ha abrogato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che "I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti de acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
- PRESO ATTO:
 - che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il parametro prezzo - qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;
 - che l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";
- VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di all'art. 11, comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4/4/2002, n. 101;
- VISTO il comma 502 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 prevede la soglia minima di 1000,00 euro per l'obbligo di acquisto di beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico;
- VISTO l'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- VISTO il comma 501 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge 24/6/2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n. 114, stabilisce che anche i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett.a), del suddetto Codice, che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture, in caso di importi inferiori a 40.000,00 euro o per i lavori in amministrazione diretta, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

VISTO l'art. 40 del Codice Appalti che stabilisce l'obbligo, a partire dal 18 ottobre 2018, delle procedure elettroniche nelle gare di appalto per le Amministrazioni aggiudicatrici;

VISTO l'art. 52 del Codice Appalti che stabilisce le ipotesi derogatorie per ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle gare di appalto;
CONSIDERATO che l'Ente si è dotato di una piattaforma di e-procurement ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione delle gare;
PRESO ATTO che l'ASREM – Dipartimento Unico Regionale di Prevenzione, con nota prot. n. 118419 del 26/09/2014 ha comunicato che tutti i Comuni della Regione Molise, dall'anno 2015 dovranno provvedere in proprio all'erogazione del servizio di bonifica ambientale e territoriale, anche ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato del 19/09/2011;

RILEVATA l'urgenza di affidare lo svolgimento di tale servizio per l'anno 2019, ci si è rivolti, a mezzo del portale delle gare e dell'Albo Fornitori on line, alla ditta specializzata nel settore ISSAN di Michele Testa con sede in Via dei Sanniti, 6 – Palazzo D – C.F. TSTMHL41T06E335W – P.I. 00036760940 in possesso di certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN 16636:2015;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta ISSAN in data 28-03-2019, ammontante ad € 690,00 oltre Iva 22% € 151,80, per un totale di € 841,80 per i seguenti interventi:

- n. 2 interventi di disinfestazione antilarvale;
- n. 4 interventi di disinfestazione adulticida;
- n. 6 interventi di derattizzazione;

RITENUTO il preventivo congruo in base ai prezzi di mercato;

ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 9 datato 30/07/2014 prot. n. 1961/2014 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell'Area-Unità Organizzativa III, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;

DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all'incarico;

VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488

VISTO l'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment);

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;

VISTO il Regolamento Comunale per l'Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi;

VISTO il Vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa;
- di impegnare la somma di € 690,00 oltre Iva 22% € 151,80 per un totale di € 841,80° per svolgimento del servizio di bonifica ambientale e territoriale per l'anno 2019 :
 - 09.08.1.103 cap. n. 5515;
- di affidare lo svolgimento del servizio alla ditta ISSAN di Michele Testa con sede in Via dei Sanniti, 6 – Palazzo D – C.F. TSTMHL41T06E335W – P.I. 00036760940 in possesso di certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN 16636:2015, a mezzo del M.E.P.A;
- di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di € 690,00 a favore del fornitore come sopra individuato, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, dopo aver accertato, la perfezione del servizio svolto;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment), al versamento diretto dell'Iva pari ad € 151,80, alla scadenza prefissata;

- di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;
- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CETRONE BERNARDO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 30-03-2019

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 30-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CETRONE BERNARDO